



**LICENZA PER L'ESERCIZIO
DELLA VENDITA AMBULANTE DI MERCI
DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE
DI PRODUTTORI DIRETTI**

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI

Vista la domanda dell'interessato ;

*Visto l'Art. 39 del Regolamento per l'esecuzione
della legge 5 febbraio 1934 N. 327, ed adempiuti gli
accertamenti da esso prescritti*

AUTORIZZA

il Sig.

*titolare della presente licenza a farsi sostituire tempo-
raneamente nell'esercizio della vendita dal Sig.*

II PODESTÀ
.....



Comune di

Verrano


LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Numero: 53

*per il commercio di bestiame
che essere autorizzato la licenza
prevista dal R. D. L. 16/12/1926
n. 2175 e non quella per
il commercio ambulante*

SS sch

Il presente libretto è strettamente personale e dovrà esibirsi ad ogni richiesta dei rappresentanti delle Autorità



FOTOGRAFIA

FIRMA DEL VENDITORE AMBULANTE

Lino Grarindei

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI *Vezzano*

Visti gli articoli 1 a 4, 6 a 10 e 14 della Legge 5 Febbraio 1934-XII, n. 327:

Rilascia al Sig. *Grarindei Lino*

di *Giuseppe* (paternità)
e di *Bassetti Fedelina* (maternità)

nato a *Padergnove* Prov. *Trento*

il *20. 10. 1913* residente in *Vezzano*

la licenza N. *53* per l'esercizio del commercio ambulante di (1) *animali vivi vivi*

(2)



IL PODESTÀ

(o chi per lui)

[Signature]

(1) Merci e chincaglie o frutta e verdura, ecc. — (2) Specificare le altre eventuali caratteristiche dell'attività.

VISTO ANNUALE DEL PODESTÀ

ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 Febbraio 1934-XII
N. 327

(A tale scopo il presente libretto dovrà all'epoca fissata consegnarsi agli Uffici
Comunali che rilasceranno una ricevuta, documento provvisorio per l'esercizio
del mestiere).



Casella



del visto



visto



IL PODESTÀ

PROVINCE nelle quali il titolare della licenza ha facoltà
di esercitare il commercio ambulante ai sensi dell'arti-
colo 3 della Legge 5 Febbraio 1934-XII, N. 327:

- 1^a Trento
(Provincia in cui viene rilasciato il documento)
- 2^a Brescia
- 3^a Verona
- 4^a Vicenza
- 5^a Bolzano
- 6^a Belluno

V A R I A Z I O N I

Per eventuali cambiamenti di residenza o spostamento nella scelta delle pro-
vince limitrofe (art. 3, comma secondo, della legge) o annotazione, da
parte del Comune, della concessione dell'occupazione di spazio od area
pubblica.

20
40

Visto per l'anno 1944

VISTI ANNUALI

A norma dell'Art. 3 della Legge 5 Febbraio 1934 N. 327

si concede il visto per l'anno 1941

IL PODESTÀ



A norma dell'Art. 3 della Legge 5 Febbraio 1934 N. 327

si concede il visto per l'anno

IL PODESTÀ

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale al reddito annuo di ricchezza mobile di lire 4999, da effettuarsi con deposito di risparmio.

I redditi di ricchezza mobile da lire 5000 e oltre, si applicano le norme vigenti per i redditi di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926, N. 2774.

È ammesso l'esonero al versamento per coloro che possiedono il certificato di povertà rilasciato dal comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

Art. 9. — Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'art. 2. Sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'articolo 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni comunali, quando risulti provata la loro qualità di produttori diretti.

Art. 10. — Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la provincia a cui il comune appartiene.

Art. 11. — Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre provincie non indicate nella licenza, dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione da iscriversi nella licenza medesima da parte del Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la durata non inferiore a un mese non superiore a sei in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato, per il tramite dell'Assoc. sindacale competente.

Art. 12. — L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quella di cui all'articolo 11, in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione o delle regioni limitrofe, e in occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per eguale periodo per i venditori ambulanti.

Art. 13. — Si derogando all'articolo 28 della legge 18 aprile 1926, N. 731, i venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi al solo Consiglio provinciale dell'economia corporativa della provincia di residenza.

Art. 14. — Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio, e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione.

Il ritiro temporaneo o la revoca sono disposti dal Podestà, che ha rilasciata la licenza, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 2.

Art. 15. — Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo o di revoca della licenza di esercizio, l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al Prefetto quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

Art. 16. — Coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già abilitati all'esercizio del commercio ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino alla apposizione della licenza del visto di cui all'articolo 3.

Art. 17. — Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Corporazioni.

Art. 18. — Le disposizioni della presente legge, relative al rilascio della licenza ed alla prestazione della cauzione, sostituiscono per i commercianti ambulanti quelle contenute nel Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, N. 2174.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 19. — Con decreto Reale su proposta del Ministro delle Corporazioni, di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, dell'Agricoltura e Foreste e della Grazia e Giustizia, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 20. — La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.